



DETERMINA DIRETTORIALE

Oggetto: Pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un **assegno di ricerca di professionalizzazione**, della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, dal titolo "Sviluppo tecnico-scientifico array CTA", nell'ambito del progetto "CTAO-ACADA"

LA DIRETTRICE

- VISTA** la Legge 13 agosto 1984, numero 476, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università**", ed, in particolare, l'articolo 4;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";
- VISTO** Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero**", ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "**Norme per il diritto al lavoro dei disabili**", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 2;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene alcune "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";



- CONSIDERATO** che, in particolare, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, numero 394, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che contiene le norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni che riguardano la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286**";
- VISTA** la Legge 8 marzo 2000, numero 53, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città**", ed, in particolare, l'articolo 15;
- VISTA** la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)**", ed, in particolare, l'articolo 80, comma 12;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**", ed, in particolare, gli articoli 3, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 74;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, numero 53**", ed, in particolare, gli articoli 17 e 22;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**" e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16, 17, 30, 34-bis, 35, 35-bis, 36 e 38;
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 aprile 2002, che contiene le norme per la corretta "**Attuazione dell'articolo 80, comma 12, della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, in materia di tutela della maternità e di assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione**



separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335";

- VISTA** la Legge 11 luglio 2002, numero 148, che "**Ratifica ed esegue la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997**", e contiene "**Norme di adeguamento dell'ordinamento interno**", ed, in particolare, l'articolo 5;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**", ed, in particolare, l'articolo 27;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato emanato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, numero 334, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che modifica ed integra il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, numero 394, in materia di immigrazione**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**", ed, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";
- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**", ed, in particolare, l'articolo 6;



- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";
- VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007, che contiene le norme per la corretta "**Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, numero 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";
- VISTO** il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, ed, in particolare, l'articolo 64, comma 4;
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, ed, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:
- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
 - contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, con il quale è stato emanato il "**Regolamento concernente il riconoscimento dei**



titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, numero 148" ed, in particolare, l'articolo 4, che:

- al comma 1, prevede che:
 - ai fini "*...del riconoscimento dei titoli di studio per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, le amministrazioni interessate trasmettono la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) o b), al Ministero...*";
 - entro "*...sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, il Ministero trasmette il proprio motivato parere alle amministrazioni competenti, le quali adottano il provvedimento di riconoscimento...*";
 - il "*...provvedimento è comunicato all'interessato e al Ministero...*";
- al comma 2, che "*...la valutazione dei titoli di studio, ai fini della partecipazione a selezioni per l'assegnazione di borse di studio e altri benefici, conseguenti al possesso di tali titoli, erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni, è di competenza dell'amministrazione interessata, acquisito il parere del Ministero...*";

CONSIDERATO

che il Ministero della Università e della Ricerca, in sede di interpretazione delle norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, ha più volte chiarito che le stesse si applicano anche agli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, assimilabili a tutti gli effetti agli "*...altri benefici...*" citati nell'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, che contiene le disposizioni di "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";

VISTA

la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l'Anno 2010**");

CONSIDERATO

in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "*...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e di approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...*";

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";



- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice dell'ordinamento militare**", ed, in particolare, gli articoli 678 e 1014;
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, che:
- contiene "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento**";
 - definisce principi e criteri per la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**",
- ed, in particolare, il testo dell'articolo 22 come vigente prima della data del 30 giugno 2022, di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del D.L. decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica del 9 marzo 2011, numero 102, con il quale è stato definito lo "**importo minimo degli assegni di ricerca**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che:
- contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**";
 - disciplina, in particolare, la "**...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...**";
- VISTA** la Legge 12 novembre 2011, numero 183, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2012)**", ed, in particolare, l'articolo 15;



- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli **"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183"**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune **"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"**, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;
- CONSIDERATO** che, nel rispetto dei **"principi"** e dei **"criteri direttivi"** definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le **"Disposizioni"** che hanno **"riordinato"** in un unico **"corpo normativo"** la **"Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"**;
- CONSIDERATO** altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato ed integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:
- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti per il rilancio della economia"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
 - articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
 - articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
 - articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;



- VISTO** il Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128, ed, in particolare, l'articolo 24, comma 4;
- VISTO** il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, numero 8, che contiene alcune **"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della Difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della Legge 31 dicembre 2012, numero 244"**, ed, in particolare, l'articolo 11;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, ed, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;
 - l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
 - l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
 - l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene **"Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, ed, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 ed 11;



- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** ed, in particolare, l'articolo 20;
- VISTO** il **"Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal **25 maggio 2018**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;
- VISTA** la Legge del 19 giugno 2019, numero 56, che prevede una serie di **"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e per la prevenzione dell'assenteismo"**;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020"** e il **"Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"**, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 147 e 148;
- VISTA** la Circolare del 5 febbraio 2021, numero 12, emanata dallo **"Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"**, che, relativamente alla **"Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, numero 335"**, definisce le **"Aliquote contributive per il reddito relativo all'anno 2021"**;
- VISTO** Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con



modificazioni con Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato il dispositivo dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare il comma 6-quaterdecies che dispone:

“Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni**, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e **gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240**, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies del presente articolo, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

- VISTA** la Legge del 24 febbraio 2023, numero 14, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, numero 198, (cd. Decreto Milleproroghe), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative”, ed, in particolare, l’articolo 6, relativo alla “proroga di termini in materia di università e di ricerca”;
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTO** il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16 del nuovo "**Statuto**";
- VISTO** il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29



aprile 2021, numero 21, pubblicato in data **24 giugno 2021** ed entrato in vigore il **9 luglio 2021**;

- VISTO** il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il **1° novembre 2015** e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, il quale stabilisce che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" può "...conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto da un apposito Disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione...";
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la modifica innanzi specificata, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il "**Regolamento che disciplina l'amministrazione, la contabilità e l'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il "**Disciplinare per il Conferimento di assegni di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2011, numero 44, ed entrato in vigore il **1° luglio 2011**;
- VISTA** la Delibera del 3 ottobre 2011, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha apportato alcune modifiche al "**Disciplinare**" innanzi specificato;
- VISTA** la Delibera del 19 ottobre 2016, numero 106, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato "...le linee generali di indirizzo nel rispetto delle quali deve essere definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale...";



- VISTO** il Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2018, il quale, al punto 6), stabilisce che, nelle "*...more della approvazione di un nuovo Disciplinare in materia di attività di ricerca finanziata con borse o assegni, il Consiglio di Amministrazione conviene sulla opportunità di rivedere il Disciplinare attualmente vigente in talune parti dispositive che, nella pratica, si sono rivelate non opportune, quale la necessità di richiedere per tutte le figure professionali da assumere il requisito del dottorato di ricerca...*";
- VISTA** la Delibera del 23 marzo 2018 numero 22/2108 avente per oggetto le "**Linee Guida per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**" con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato le "**Linee guida per l'arruolamento del personale non di ruolo**" che stabilisce che l'INAF può conferire assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 numero 240, secondo le seguenti tipologie:
- Assegni di Professionalizzazione;
 - Assegni Post Dottorato;
 - Assegni Giovane Ricercatore;
 - Assegni speciali
- VISTA** la Delibera del 29 gennaio 2019, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcune "**Modifiche delle Linee Guida provvisorie per il conferimento di assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca**";
- CONSIDERATO** in particolare, che l'articolo 1, comma 5, delle predette "**Linee Guida**" prevede che:
- la "*...attribuzione degli "Assegni di ricerca" avviene attraverso procedure di selezione rese pubbliche con appositi bandi...*";
 - le "*...selezioni potranno avere carattere nazionale o locale...*";
 - in caso di "*...bandi a carattere nazionale, i candidati dovranno presentare un progetto di ricerca accompagnato da una lettera di accettazione del Direttore di Struttura territoriale dove si intende svolgere l'attività di ricerca...*";
 - il "*...programma sarà valutato dalla commissione giudicatrice, insieme al curriculum scientifico- professionale e ai titoli presentati dal candidato...*";
- VISTA** la Delibera del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha definito, in via provvisoria, la nuova "**Policy per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato**", stabilendo, in particolare, che:
- limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il



regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo lo schema che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio: *"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato"*;

- limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data del 15 maggio 2020, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo lo stesso schema innanzi specificato;

VISTA

la nota circolare del 16 maggio 2020, numero di protocollo 2491, indirizzata ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**", con la quale la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, al fine di dare piena e tempestiva attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, hanno definito, congiuntamente, le clausole da inserire:

- 1) nei "**Bandi di Selezione**" per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- 2) nei "**Contratti**" da stipulare con i vincitori delle procedure di selezione espletate per le finalità di cui al precedente punto 1);

VISTI

in particolare:

- il testo della clausola da inserire nei "**Bandi di Selezione**" di cui al precedente punto 1), che si riporta di seguito integralmente:
"La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
 - *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono*



alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";

- il testo della clausola da inserire nei "**Contratti**" di cui al precedente punto 2), che si riporta di seguito integralmente:
"Il presente contratto è contestualmente finalizzato:
 - *a offrire al suo titolare una opportunità di crescita professionale e, in particolare, una opportunità di cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare una specifica professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, una posizione che si colloca al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituisce alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

ATTESO

che, secondo quanto previsto dalla nota circolare innanzi richiamata, le predette *"...clausole possono essere utilizzate per tutte le fattispecie espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera assunta nella seduta del 15 maggio 2020 e il loro inserimento nei Bandi di Selezione e nei Contratti consente di emanare i primi e di stipulare i secondi senza dover richiedere più alcuna autorizzazione in deroga al predetto Organo di Governo..."*;

VISTA

la Delibera del 5 giugno 2020, numero 54, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, la "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**", confermando, peraltro, l'inserimento, sia nei "**Bandi di Selezione**" che nei "**Contratti**", delle predette clausole;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica del 17 febbraio 2022 n. 6/2022 con la quale la dott.ssa Isabella Pagano è stata designata direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania per la durata di un triennio;

VISTO

il Decreto del Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica del 17 febbraio 2022 n. 9/2022 di nomina della dott.ssa Isabella Pagano quale direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, per la durata di un triennio, a decorrere dal 18 febbraio 2022;

VISTA

la Determina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica del 17 febbraio 2022 n. 14/2022 di conferimento alla dott.ssa Isabella Pagano



dell'incarico di direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, per la durata di un triennio, a decorrere dal 18 febbraio 2022;

VISTA la nota circolare della Direzione Generale dell'INAF, del 16 maggio 2022 protocollo n. 8096 avente ad oggetto "**Modalità di presentazione delle domande di ammissione alle procedure di selezione per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, scientifiche e tecnologiche e di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**"

VISTA la richiesta acquisita al protocollo con n. 3151 del 05.12.2023, del dott. Alessandro Costa, di bandire un assegno di ricerca di professionalizzazione, per titoli, integrata da un eventuale colloquio, dal titolo "**Progettazione e sviluppo di software per il sistema Array Control And Data Acquisition**" – *da imputare* sull'Obiettivo Funzione 1.05.03.32.23, capitolo 1.01.01.01.009 "Assegni di Ricerca"

CONSIDERATO che il costo annuo dell'Assegno di Ricerca complessivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente, come sopra definito è pari **ad euro 32.071,00** di cui **euro 26.000,00** da corrispondere al Titolare dell'assegno, comprensivo degli oneri a carico dell'assegnista ed Euro **6.071,00** per il pagamento delle Ritenute previdenziali a carico dell'Ente;

VISTA la Delibera del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2023;

CONSIDERATO che con determinazione n. 153/2023, avente ad oggetto "Modifica del Bilancio Gestionale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica relativo all'Esercizio Finanziario 2023: storni di bilancio "Trasferimento di fondi – sostegno alle attività progetto CTAO-ACADA presso OAS di Bologna e OA di Catania" sono stati stornati i fondi per la copertura finanziaria del predetto assegno di professionalizzazione;

CONSIDERATO in particolare, che per le finalità innanzi specificate, è necessario attivare una procedura di selezione per il conferimento di un assegno di professionalizzazione

DETERMINA

Art. 1 Oggetto della selezione – Programma di Ricerca

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, che potrà essere espletato anche mediante videoconferenza, per il conferimento di un **assegno di professionalizzazione**, della durata



di **12 mesi**, eventualmente prorogabili, indirizzato a soggetti qualificati, italiani o stranieri, in possesso di curriculum vitae scientifico o professionale, idoneo allo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: **“Sviluppo tecnico-scientifico array CTA”**, nell’ambito del progetto “CTAO-ACADA”.

Il/la vincitore/vincitrice dell’Assegno di Ricerca svolgerà la propria attività, in collaborazione con i responsabili del progetto, nell’ambito programma di ricerca, curando in particolar modo i seguenti aspetti:

- **Progettazione e sviluppo di software per il sistema Array Control And Data Acquisition (ACADA) con funzionalità logging monitoring e alarm**
- **Progettazione e sviluppo dei componenti software in ambiente ACS (Alma Common Software) con lo scopo di implementare le funzionalità di logging monitoring e alarm e di integrarle con i moduli ACS già esistenti nella collaborazione.**

La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

- a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un’ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell’ambito di progetti e/o attività a termine;
- a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l’immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell’Ente”.

L’assegnista svolgerà la propria attività di ricerca presso l’Osservatorio astrofisico di Catania in collaborazione col personale di ricerca e tecnologo e sotto la responsabilità e supervisione scientifica del Dott. Alessandro Costa, Primo Tecnologo, presso l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania

Art. 2 Durata e importo dell’assegno

L’assegno di ricerca avrà una durata di **dodici mesi, eventualmente prorogabili**.

La data presunta del conferimento dell’assegno è l’ 1 febbraio **2023**.

Eventuali differimenti della data d’inizio dell’attività prevista nell’ambito dell’assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità e/o di malattia superiore a trenta giorni.

L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del conferimento dell’assegno di ricerca che risulti motivata per malattia superiore a trenta giorni, comporta la sospensione della erogazione dell’importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell’assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell’interruzione.

L’importo annuo dell’assegno, corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è stabilito in **Euro 26.000,00** (Euro ventiseimila/00); tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione



erogante ed è comprensivo del contributo previdenziale INPS (1/3 a carico dell'assegnista) previsto dall'art. 2, commi 26 e segg. della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni (solo per i residenti in Italia), mentre è esente da prelievo fiscale IRPEF applicandosi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano inoltre le disposizioni del Decreto Min. Lavoro 12 luglio 2007 in tema di astensione obbligatoria e l'art. 1 c. 788 l. 27 Dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. per quanto attiene il congedo di maternità.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art.5 del citato decreto 12/7/2007 è integrata dall'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'importo medesimo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca, per la cui determinazione occorre fare riferimento al "Disciplinare missioni" dell'INAF.

La copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è a carico del titolare dell'assegno di ricerca. Per quanto riguarda i rischi da responsabilità civile verso terzi, l'assegnista sarà coperto dalla polizza assicurativa stipulata dall'INAF. La polizza non copre la responsabilità civile verso INAF. L'assegnista non potrà ricevere, per le attività svolte nell'ambito del progetto, altre entrate oltre a quelle corrisposte dall'INAF.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. La partecipazione alla presente selezione è riservata a cittadini italiani o stranieri in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in Fisica o in Astrofisica o in Informatica o in Ingegneria rilasciata da un Istituto Superiore o Università (anche estera) e tutte le lauree specialistiche magistrali ad esse equiparate, conseguito secondo l'ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al DM 509/09 (DL) ovvero le classi delle lauree specialistiche (LS) ovvero le classi delle lauree magistrali (LM) a cui i suddetti diplomi di laurea sono stati equiparati dal DM 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, ovvero titolo estero equivalente, fermo restando che l'attinenza della Laurea o del titolo equivalente verrà accertata dalla "**Commissione Esaminatrice**" di cui al successivo articolo comma.

Ai soli fini della ammissione alla presente procedura di selezione, la equivalenza dei titoli di studio conseguiti in uno Stato estero verrà accertata dalla "**Commissione Esaminatrice**" di cui al successivo **articolo 5**, sulla base della documentazione prodotta dal candidato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), punto 2), del presente "**Bando**", secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato C), fermo restando che, nel caso in cui il medesimo candidato risulti vincitore della predetta procedura, l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione Esaminatrice**", trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del



candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.

2. I candidati che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", oltre al requisito di cui al precedente comma 1, devono possedere quelli di seguito specificati:
 - a. cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - per i soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - per i soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, qualora vengano soddisfatte le condizioni previste dal successivo comma 5;
 - b. iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (**requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani**);
 - c. età non inferiore ai diciotto anni;
 - d. godimento dei diritti civili e politici;
 - e. non avere riportato condanne penali;
 - f. non avere procedimenti penali in corso;
 - g. ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea, come anche i cittadini degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
 - possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
4. Al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre del 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, i cittadini di Stati non appartenenti alla Unione Europea, che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.



5. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
6. I candidati verranno ammessi alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.
7. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
8. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Catania su proposta del "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

Art. 4 Cumulo ed incompatibilità

Gli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo dipendente dell'INAF con contratto a tempo determinato o indeterminato e al personale di ruolo (professori ordinari, associati, ricercatori e dipendenti in genere) presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, e gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente comma, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 2 del presente bando.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 della Legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master universitari. Non è ammesso il cumulo con assegni di ricerca o sovvenzioni a qualsiasi titolo conferite, o con borse di studio tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, incluso l'INAF, o straniere, internazionali o sovranazionali, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

Non è ammesso il cumulo con proventi di attività di lavoro, anche part time, svolti in modo continuativo. È invece compatibile con l'assegno una limitata attività di lavoro autonomo occasionale, purché non contrasti o ritardi l'attività di ricerca svolta per conto dell'INAF. **Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania.**

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a personale in quiescenza dell'INAF o di altri enti di ricerca o Università.

La durata complessiva, inclusi i rinnovi, dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, non può in ogni caso superare i 6 anni anche non continuativi (come disposto dal D.L. 31 febbraio 2014 n. 192 convertito con modificazioni



dalla L. 27 febbraio 2015 n. 11 art. 6 c. 2bis) ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso e fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Art. 5 Domande di ammissione: modalità per la presentazione

1. La domanda di ammissione alla selezione, **firmata dal candidato** e redatta in carta libera, deve essere inviata secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato A), a pena di esclusione e deve essere indirizzata, al Direttore dell'INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania, via S. Sofia, 78 – 95123 Catania e dovrà **pervenire**, corredata da curriculum vitae et studiorum ed ogni titolo, documento o pubblicazione ritenuti utili ai fini della presente selezione pubblica, entro e non oltre **le ore 13:00 del 12.01.2024 con una delle seguenti modalità:**
 - a. invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all'indirizzo inafoacatania@pcert.postecert.it con allegati in pdf con indicazione nell'oggetto: **“AdR di professionalizzazione CTA”** (l'inoltro sarà valido solo se proveniente da casella di posta elettronica certificata del mittente). La data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico.

Solo per i candidati stranieri è ammesso inviare all'indirizzo PEC la domanda di partecipazione proveniente da una ordinaria casella di posta elettronica non certificata, atteso che sia intestata al soggetto che presenta la domanda di partecipazione.

ATTENZIONE: la capacità della casella di posta elettronica certificata è di 1 Gbyte, quindi si consiglia di verificare la ricevuta di consegna, attestante la corretta ricezione della PEC. In caso contrario, si consiglia di inoltrare la documentazione in più volte.
 - b. Raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare al Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, via Santa Sofia 78, 95123 Catania
 - c. Corriere espresso autorizzato



2. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
- a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3, comma 3, lettera a), del presente "**Bando**";
 - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
 - d) il possesso di uno dei titoli richiesti dall'articolo 3, comma 1), del presente "**Bando**", specificando l'anno in cui è stato conseguito, l'Università, l'Istituto, l'Organismo, il Centro di Ricerca o altro Ente qualificato, pubblico o privato, anche estero, che lo ha rilasciato e la votazione finale, fermo restando che:
 - 1) il candidato in possesso di titolo di studio conseguito all'estero è tenuto a dichiarare espressamente se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia già stato dichiarato equivalente o equipollente ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - 2) in mancanza della dichiarazione di cui al precedente punto 1), il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di ammissione alla procedura di selezione copia del certificato o, in alternativa, della documentazione che attesti il titolo di studio posseduto, gli esami sostenuti e/o le attività formative e di ricerca svolte e la votazione finale, al fine di consentire alla Commissione Esaminatrice di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari e/o utili per l'accertamento della sua equivalenza ad uno dei titoli richiesti ai fini della ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - g) l'impegno a non fruire, nel periodo di durata dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle previste dall'articolo 4 del presente "**Bando**";
 - h) di avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
3. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 3, comma 4, del presente "**Bando**".
4. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 4, del presente "**Bando**".



5. I soggetti che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea e che non sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3 del presente "**Bando**" mediante la produzione di appositi certificati e/o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale, previa ammonizione degli stessi sulle conseguenze penali che derivano dalla produzione di atti o documenti falsi o che, comunque, non rispondono al vero.
6. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
7. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura di selezione.
8. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
 - dal "**curriculum vitae et studiorum**" del candidato, redatto in lingua italiana o lingua inglese, datato e sottoscritto, che deve contenere anche una relazione descrittiva di tutte le attività professionali svolte, redatto secondo il formato "**Europass**" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, e con le modalità indicate dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di attestare la veridicità del suo contenuto, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dei successivi articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e delle norme speciali vigenti in materia;
 - da copia del certificato o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti, ai sensi del comma 1, lettera d), punto 2), del presente articolo, il titolo di studio posseduto;
 - da un elenco completo dei titoli ritenuti idonei a comprovare la qualificazione professionale del candidato nonché la sua attitudine allo svolgimento delle attività di ricerca che formano oggetto del progetto che intende proporre ai fini della partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**";
 - da un elenco completo delle pubblicazioni attinenti alle medesime attività di cui alla precedente lettera d), datato e sottoscritto, che deve contenere tutte le indicazioni relative ai titoli delle pubblicazioni, alle riviste, agli anni di pubblicazione, alle liste degli autori e agli indirizzi web sui quali è possibile prenderne visione;
 - da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale.
9. La mancanza della firma sulla domanda di ammissione, sulle dichiarazioni o sul curriculum, la



mancanza del requisito di ammissione o di alcune delle dette dichiarazioni comporta l'esclusione dalla selezione.

10. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi.
11. I titoli prodotti dal candidato ai fini della valutazione di cui al successivo articolo 8 debbono essere comprovati:
 - a) relativamente ai titoli rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**);
 - b) relativamente ai titoli rilasciati da altri soggetti, diversi da Pubbliche Amministrazioni e da Gestori di Pubblici Servizi, con una delle seguenti modalità:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**);
 - documento in originale;
 - documento in copia autentica;
 - documento in fotocopia, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa, ai sensi degli articoli 19 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformità all'originale, secondo il modello all'uopo predisposto (**Allegato B**).

Art. 6 Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania.

Costituiscono causa di esclusione dalla selezione:

- domanda pervenuta presso l'Osservatorio Astrofisico di Catania oltre il termine sopra indicato;
- domanda carente delle dichiarazioni indicate negli allegati A e B;
- domanda, dichiarazioni o curriculum non sottoscritti;
- carenza dei requisiti o domanda carente dei titoli di ammissione alla selezione o titoli non prodotti con le modalità indicate;
- mancanza di copia del documento di identità;
- produzione di false dichiarazioni o falsi documenti, anche accertata successivamente: in tal caso, l'eventuale vincitore perderà *ex tunc* il diritto all'assegno.



Art. 7 Commissione esaminatrice

1. La "**Commissione esaminatrice**", composta dal Presidente e da due componenti, è nominata, assicurando un adeguato equilibrio di genere, con determina del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Con lo stesso provvedimento verrà nominato il "**Segretario**" della "**Commissione Esaminatrice**", che svolgerà anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il preciso compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione.
2. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, la "**Commissione Esaminatrice**" stabilisce:
 - a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, al fine di assegnare i rispettivi punteggi;
 - b) il calendario dell'eventuale colloquio.
3. La "**Commissione Esaminatrice**", ai fini della definizione dei criteri per la valutazione sia dei titoli che del colloquio, deve ispirarsi ai principi generali fissati dalla "**Carta Europea dei Ricercatori**".

Art. 8 Modalità di selezione e graduatoria

1. La selezione è per titoli, integrata da eventuale colloquio (da poter svolgere eventualmente anche in modalità remota).
2. La Commissione può attribuire complessivamente ad ogni candidato un punteggio non superiore a **100**, così articolato:
 - a) **60** punti per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "**Bando**".
 - b) **40** punti per l'eventuale colloquio.

La valutazione del Curriculum Vitae e dei titoli precede l'eventuale colloquio e sarà effettuata sulla base dei documenti allegati alla domanda dai candidati, in base al criterio dell'attinenza dei titoli presentati alla tematica scientifica e tecnologica del presente bando.

I titoli valutabili, entro il limite massimo pari a **60 punti**, sono i seguenti:

- Curriculum vitae et studiorum: fino ad un massimo di punti 20;
- Titoli Professionali: fino ad un massimo di 5 punti;
- Pubblicazioni: fino ad un massimo di 10 punti;
- Tesi di laurea: fino ad un massimo di 15 punti
- Altri titoli valutabili (es. (corsi di specializzazione e/o perfezionamento conseguiti in Italia o all'estero, stage o tirocini, certificazioni partecipazioni a workshop e/o conferenze)), *fino ad un massimo di 10 punti*

È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese, da comprovare, con adeguata documentazione.

Inoltre, ai fini della valutazione, sarà considerata preferenziale, a parità di punteggio, il possesso di documentata:



Conoscenza delle principali soluzioni relative a Internet of Things
Conoscenza di sistemi operativi Unix e del linguaggio di programmazione JAVA, e Python.
Conoscenze dell'ambiente ACS (Alma Common Software);

La Commissione procederà a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere un verbale contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Non saranno ritenuti idonei i candidati che non riportino un punteggio di almeno **42 punti** nella valutazione dei titoli.

Qualora si ritenga necessario, la Commissione convocherà i candidati idonei per un colloquio al fine, tra l'altro, di verificare l'attitudine degli stessi allo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno nonché il possesso delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza di cui agli Artt. 1 e 3. Nel caso si renda necessario il colloquio, la Commissione provvederà a convocare i candidati mediante posta elettronica con almeno 15 giorni di preavviso. L'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione dell'eventuale convocazione inoltrata per posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda dal candidato (vedi art. 5 punto 7). Nessun rimborso è dovuto ai candidati che sostengono il colloquio, anche se in sede diversa da quella di residenza.

L'eventuale colloquio sarà mirato a verificare l'esperienza specifica del candidato e provvederà ad assegnare fino ad un massimo di **40 punti**.

L'eventuale colloquio verterà sugli argomenti oggetto dell'attività di ricerca prevista.

Il punteggio minimo per il superamento dell'eventuale colloquio è di **28 punti**.

Al termine dei lavori, la Commissione redigerà, sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la graduatoria di merito e proporrà l'assegnazione del contratto al candidato primo classificato.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, l'incarico potrà essere conferito, secondo l'ordine della graduatoria, ad altro candidato idoneo.

A parità di punteggio la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.

La commissione concluderà la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania, e sarà pubblicata mediante affissione all'albo e sul sito INTERNET dell'Osservatorio.

Art. 9 Conferimento dell'assegno e stipula del relativo contratto

1. Il vincitore della procedura di selezione sarà formalmente convocato per la stipula del contratto con il quale verrà perfezionato il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Il vincitore della procedura di selezione decade dal diritto all'assegno nel caso in cui non sottoscriva il contratto entro il termine fissato nella convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi i casi di oggettivo e comprovato impedimento e/o i casi di forza maggiore.



3. La stipula del predetto contratto non darà luogo, in nessun caso, all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato né farà sorgere in capo al titolare dell'assegno il diritto all'accesso ai ruoli dell'Ente.
4. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, il vincitore della relativa procedura dovrà rilasciare formale dichiarazione di accettazione degli assegni, attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 del presente "**Bando**".
5. Nel caso in cui il vincitore della procedura di selezione sia in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che non sia già stato dichiarato, ai sensi della normativa vigente in materia, equivalente o equipollente ad uno dei titoli di studio richiesto dall'articolo 3, comma 1 del presente "**Bando**", l'Amministrazione, recependo gli esiti dell'accertamento eseguito dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai soli fini della ammissione alla procedura, trasmetterà gli stessi, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) o b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2009, numero 189, corredata dalla istanza del candidato, al Ministero della Università e della Ricerca, ai fini della acquisizione del parere previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
6. In caso di parere positivo del Ministero della Università e della Ricerca ovvero in caso di inutile decorso del termine entro il quale il parere deve essere reso, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone il riconoscimento del titolo di studio e autorizza il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
7. In caso di parere negativo del Ministero della Università e della Ricerca, l'Amministrazione, con lo stesso provvedimento, comunicato sia all'interessato che al Ministero, dispone che il titolo di studio non è valido ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione, con la conseguente esclusione del candidato, e autorizza sia lo scorrimento della graduatoria di merito della procedura che il conferimento dell'assegno al primo dei candidati idonei.
8. Nelle dichiarazioni di accettazione di cui al precedente comma, il titolare dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca dovrà assumere, sotto la propria responsabilità, l'impegno di non usufruire, durante tutto il periodo di durata del predetto assegno, di borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare le loro attività di ricerca, di sovvenzioni o di altri assegni di ricerca.
9. Entro lo stesso termine di cui al comma 4 del presente articolo, il vincitore della procedura di selezione che intenda rinunciare all'assegno dovrà far pervenire apposita comunicazione al Direttore dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania.
10. Qualora il vincitore della procedura di selezione dichiarerà espressamente, con le modalità definite nel precedente comma 9, di rinunciare al conferimento degli assegni ovvero nei casi in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare il relativo contratto, o il titolare dell'assegno decida di recedere dal contratto o decada dal diritto o il contratto venga risolto, il Direttore dell'INAF-Osservatorio astrofisico di Catania si riserva di conferire il medesimo assegno al candidato che è risultato idoneo, secondo l'ordine previsto dalla "**graduatoria finale di merito**", approvata e pubblicata.
11. Il titolare dell'assegno è tenuto, a pena di decadenza dal relativo diritto, a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prima di avviare le attività di ricerca.



12. Per quanto riguarda, invece, i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dei soggetti terzi, i titolari degli assegni saranno coperti da apposita polizza assicurativa stipulata dallo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** con oneri a proprio carico.
13. La polizza di cui al precedente comma non copre il titolare dell'assegno dai rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti dell'Ente.
14. Il titolare dell'assegno può recedere dal contratto all'uopo stipulato dando un preavviso scritto di almeno **30 giorni**.
15. Il termine di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
16. In caso di mancato preavviso, l'Ente ha il diritto di trattenere sugli emolumenti ancora da corrispondere al titolare dell'assegno l'importo corrispondente al periodo per il quale il preavviso non è stato dato.
17. In ogni caso, l'annullamento della procedura di selezione oggetto del presente **"Bando"**, che costituisce l'indispensabile presupposto del conferimento degli assegni, è motivo di risoluzione dei relativi contratti, senza obbligo di preavviso e fatto comunque salvo il pagamento del corrispettivo previsto per le prestazioni eventualmente già rese.

Art.10 Valutazione dell'attività di ricerca

Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.

Il Direttore, ove diverso dal responsabile, valuterà la relazione con giudizio motivato e insindacabile esprimendosi sull'eventuale rinnovo dell'incarico, previo parere anch'esso motivato del responsabile della ricerca, nel rispetto, comunque, della vigente normativa in materia di assegni di ricerca.

Nel caso in cui il responsabile non dovesse approvare la relazione sulle attività di ricerca svolte dal titolare dell'assegno, motivando adeguatamente la propria decisione, il Direttore procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del **"Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"**, lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**, in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente **"Bando"** o, comunque, acquisiti a tal fine è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della **"Commissione Esaminatrice"**.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel



- precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
 4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
 5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "**Responsabile della Protezione dei Dati**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":
 - a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo;
 - b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: **rpdp@inaf.it**;
 - c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: **rpdp@legalmail.it**.
 6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "**Regolamento**", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "**Regolamento**".

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente bando sarà pubblicato sul sito INTERNET dell'INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania. Inoltre, esso sarà trasmesso per via telematica all'Amministrazione centrale per la pubblicazione sul sito dell'INAF e del MIUR.

Gli interessati potranno rivolgersi per ulteriori informazioni di carattere scientifico al Dott. Alessandro Costa per chiarimenti di carattere amministrativo al responsabile del procedimento, Dott.ssa Giulia Miceli (giulia.miceli@inaf.it)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, valgono, ove applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di assegni di ricerca, nonché, in quanto applicabili, le norme del codice civile.

Catania, 11 Dicembre 2023

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Isabella Pagano

DRe